Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 1001 del 04 novembre 2026

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 289 DELL'8 LUGLIO 2026, IN FAVORE DEI COMUNI MAGGIORMENTE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DELLE UNIONI MONTANE DELLA REGIONE MARCHE.

Il **Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto, in particolare, l'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare nei servizi necessari alla ricostruzione;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, recante *«Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»*;
Visto, in particolare, l'articolo 2 della predetta Ordinanza n. 96/2020, che prevede che "*gli Uffici Speciali per la Ricostruzione ed i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, del decreto-legge n.189/2016, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 3, previa verifica della possibilità di avvalersi delle facoltà previste all'articolo 50bis, comma 3, primo e secondo periodo, e all'articolo 3, comma 1, ottavo periodo, provvedono, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50bis,alla selezione del personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, direttamente o con*

il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di reclutamento nel pubblico impiego."
Vista l'Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020, recante *"Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 123 del 2019"* e in particolare, l'art.1 che individua tra gli altri i 29 comuni della Regione Marche maggiormente colpiti dagli eventi sismico 2016;
Vista l'Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022, recante «Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi», e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera b), concernente le risorse destinate al personale di cui all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, recante "*Disposizioni urgenti riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189",* in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera a), della predetta Ordinanza, che destina alla Regione Marche, per l'anno 2026, n. 62 unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.286.500,00, con decorrenza dall'adozione della medesima e fino al 31 dicembre 2026 e lettera b) che prevede, per l'anno 2027, la destinazione alla Regione Marche di n. 62 unità di personale, nel limite di spesa di euro 2.573.000,00, subordinatamente all'ulteriore proroga della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2027;

Visto l'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, ai sensi del quale, nell'ambito delle unità di personale previste dall'articolo 1, il Commissario straordinario, sentiti gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni interessati, autorizza con decreto le assunzioni;
Vista la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, prot. CGRTS-0044916-A-06/10/2026, con la quale è stata proposta l'assegnazione di n. 29 unità di personale, nella misura di una unità per ciascuno dei 29 Comuni marchigiani maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati dall'Ordinanza commissariale n. 101/2020;
Vista la successiva nota integrativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0046991 del 19 ottobre 2026, con la quale è stata rappresentata l'opportunità di integrare la precedente proposta mediante l'attribuzione di ulteriori n. 10 unità di personale alle Unioni Montane operanti a servizio dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016;
Preso atto che, come rappresentato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche le Unioni Montane interessate svolgono funzioni e servizi in forma associata a favore dei Comuni ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali, anche in materia paesaggistica, assicurando il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività connesse al processo di ricostruzione;
Tenuto conto che l'attuale fase del processo di ricostruzione è caratterizzata da una significativa accelerazione degli interventi, con conseguente incremento delle attività amministrative, tecniche e istruttorie necessarie alla loro realizzazione;
Considerato che i Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 continuano a sostenere un rilevante carico amministrativo connesso agli interventi di ricostruzione pubblica e privata;

Rilevato che l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso le Unioni Montane consente di rafforzare la capacità amministrativa e tecnica a servizio di una pluralità di Comuni interessati dalla ricostruzione, favorendo un impiego coordinato delle risorse disponibili;
Preso atto che, con la predetta nota integrativa, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha proposto l'assegnazione di ulteriori n. 10 unità di personale, nella misura di n. 2 unità per ciascuna delle seguenti cinque Unioni Montane:

- Unione Montana Potenza Esino Musone;
- Unione Montana Marca di Camerino;
- Unione Montana dei Monti Azzurri;
- Unione Montana dei Sibillini;
- Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

Considerato che, secondo quanto rappresentato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il personale proposto per le Unioni Montane sarebbe destinato allo svolgimento di funzioni, servizi e attività direttamente connessi al processo di ricostruzione, esercitati in forma associata a favore dei Comuni maggiormente colpiti, individuati dall'Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020, nonché degli altri Comuni ricompresi nel cratere sismico, comprese le attività in materia paesaggistica connesse agli interventi di ricostruzione;
Preso atto che la proposta complessiva formulata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche riguarda n. 39 unità di personale, di cui n. 29 da destinare ai Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e n. 10 alle cinque Unioni Montane indicate nella nota integrativa;
Dato atto che le predette n. 39 unità rientrano, sotto il profilo numerico, nel contingente complessivo di n. 62 unità di personale attribuito alla Regione Marche dall'articolo 1 dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026;
Ritenuto, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, di accogliere la proposta di autorizzazione all'assunzione di complessive n. 39 unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, di cui n. 29 in favore dei Comuni individuati dall'Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 e n. 10 in favore delle cinque Unioni Montane sopra indicate, da impiegare, queste ultime, nello svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al processo di ricostruzione esercitati in forma associata a favore dei Comuni interessati, nel rispetto delle finalità e dei limiti finanziari previsti dall'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026;
Dato atto che, a seguito dell'autorizzazione delle già menzionate 39 unità di personale, residuano 23 unità nell'ambito del contingente complessivo di n. 62 unità attribuito alla Regione Marche dall'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, la cui destinazione sarà definita con successivi provvedimenti commissariali;

DECRETA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, l'assunzione di complessive n. 39 unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, di cui n. 29, nella misura di una unità per ciascuno dei 29 Comuni della Regione Marche individuati dall'articolo 1 dell'Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020, e n. 10, nella misura di due unità per ciascuna, in favore delle seguenti Unioni Montane: Potenza Esino Musone; Marca di Camerino; dei Monti Azzurri; dei Sibillini; del Tronto e Valfluvione.
2. Di stabilire che il personale di cui al punto 1 sia impiegato esclusivamente nello svolgimento delle attività e dei servizi necessari alla ricostruzione pubblica e privata, nonché nelle attività di supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR, nei limiti e secondo le finalità stabilite dall'Ordinanza commissariale n. 289/2026, precisando che le unità destinate alle Unioni Montane siano impiegate nell'ambito delle funzioni e dei servizi connessi alla ricostruzione esercitati in forma associata a favore dei Comuni interessati.
3. Di stabilire che le assunzioni autorizzate con il presente decreto siano effettuate nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026 e delle procedure di selezione previste dall'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, nonché della normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
4. Di stabilire che i Comuni e le Unioni Montane interessati provvedano, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti relativi al reclutamento, alla gestione del personale e alla rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026.
5. Di dare atto che gli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate con il presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Marche dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, nel limite complessivo di euro 1.286.500,00 previsto per l'anno 2026, fermo restando il rispetto del contingente massimo di n. 62 unità di personale attribuito alla medesima Regione.
6. Di dare atto che, a seguito dell'autorizzazione delle n. 39 unità di personale di cui al presente decreto, residuano n. 23 unità nell'ambito del contingente complessivo assegnato alla Regione Marche dall'Ordinanza commissariale n. 289/2026, la cui destinazione sarà definita con successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e dagli enti interessati.
7. Di dare atto che, per l'anno 2027, restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, subordinatamente all'ulteriore proroga della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

8. Di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, ai Comuni e alle Unioni Montane interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Guido
Castelli
04.11.2026
16:47:07
GMT+01:00